



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2020, N. 1767

Comune di Imola (BO). Rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico del filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, istituita con notifica del 9 ottobre 1928, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza la localizzazione dello stesso

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2020, N. 1767

Comune di Imola (BO). Rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico del filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, istituita con notifica del 9 ottobre 1928, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza la localizzazione dello stesso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l'art. 71, recante "Commissione regionale per il paesaggio";

- l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, a seguito della quale, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;

- la propria deliberazione n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza della stessa, e quindi fino al 4 giugno 2020;

- la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna per lo svolgimento congiunto delle attività volte all'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 28/5/2020 (prot. RPI/2020/189);

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area ai sensi dell'art. 136 dello stesso Codice;

- l'art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la sua verifica e aggiornamento o la sua integrazione in relazione alle proposte ad essa presentate dai soggetti legittimati, in merito sia all'individuazione bene paesaggistico, sia alle pre-

scrizioni d'uso; in particolare, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la Commissione ha il compito di proporre alla Giunta regionale la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con il proprio Decreto n. 9 del 25/1/2016;

Dato atto inoltre che:

- il Comitato Tecnico Scientifico (da qui in avanti CTS), insediatosi in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (da qui in avanti PTPR) al Codice, che ha ad oggetto l'integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano regionale, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici di derivazione statale presenti sul territorio della Regione;

- nella prima fase di lavoro il CTS ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice e di alcune categorie di aree tutelate di cui all'art. 142 del Codice, quindi alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, con l'obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;

- nel corso dei lavori di ricognizione in seno al CTS, per alcuni Beni paesaggistici è stato impossibile concludere la ricognizione e pervenire, sulla base dei provvedimenti istituitivi, a un'adeguata individuazione e rappresentazione cartografica degli stessi;

- per tali Beni paesaggistici il CTS ha deciso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio l'accertamento della loro esistenza e corretta localizzazione, convenendo che per i beni che non siano mai esistiti, che siano scomparsi o che ad oggi risultino irrintracciabili, la Commissione ha facoltà di procedere alla loro revisione;

- il CTS nelle sedute del 20/04/18 (prot. al PG/2018/0288405 del 23/4/2018), del 28/9/2018 (prot. al PG/2018/0599968 del 28/9/2018), del 17/10/2019 (prot. al PG/2019/0768651 del 17/10/2019) e del 22/1/2020 (prot. al PG/2020/0044395 del 22/1/2020) ha effettuato e concluso l'istruttoria della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)" (ID-BO_112), istituita con Notifica del 9 ottobre 1928, rilevando l'impossibilità di sciogliere in sede di CTS le criticità di seguito riportate, come riassunte nella scheda istruttoria:

Criticità	Decisione condivisa
1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all'interno del testo viene citato un "filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel comune di Imola, frazione Zello".	Viene riconosciuto come possibile titolo del provvedimento "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un filare di pini in località Feliceto, nel comune di Imola".
2. Il provvedimento è privo di una cartografia allegata.	Si fa riferimento al testo del provvedimento per procedere all'individuazione del bene.

Criticità	Decisione condivisa
3. La strada comunale Goccianello, sita nel fondo Feliceto, e la frazione Zello, citate insieme nel testo del provvedimento per identificare l'area, sono in realtà distanti tra loro, pertanto risulta incerta la corretta individuazione dell'area tutelata.	Si ipotizza che la citazione della frazione Zello sia un errore formale, pertanto la zona interessata appare localizzabile nei pressi della strada comunale Goccianello, nei dintorni del fondo Feliceto.
4. Il filare di pini citato nel testo del provvedimento non è riconoscibile nell'area indicata dal medesimo, né lungo la strada comunale Goccianello, né in frazione Zello. Si notano soltanto alcuni esemplari arborei isolati.	Il CTS prende atto che non esiste nell'area indicata l'oggetto stesso del provvedimento. Si rimanda il caso alla Commissione Regionale per il Paesaggio per compiere ulteriori approfondimenti con il contributo del Comune e valutare l'eventuale revoca.
5. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.	Viste la descrizione e le motivazioni della notifica si propone di ascrivere il bene originario alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.

- il CTS, nelle sedute sopra richiamate, come risulta dai relativi verbali agli atti del Servizio regionale competente, ha preso atto che nell'area indicata dal testo del provvedimento istitutivo non esiste l'oggetto stesso del provvedimento, e ha pertanto condiviso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio lo svolgimento di ulteriori approfondimenti nonché la decisione conclusiva in merito alla eventuale revoca del provvedimento stesso per accertata inesistenza del Bene paesaggistico;

- in data 19 marzo 2020 è stata quindi convocata la Commissione regionale per il paesaggio, al fine di verificare l'esistenza e la precisa localizzazione del Bene paesaggistico relativo alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)" (ID-BO_112);

Considerato che:

- la Commissione regionale per il paesaggio, su rinvio del CTS come sopra specificato, è stata convocata in data 19 marzo 2020 per esaminare la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)" emessa ai sensi della Notifica del 9 ottobre 1928;

- la Commissione, in tale seduta del 19 marzo 2020 (Prot. 19/03/2020.0234853.U), ha ripercorso ed esaminato le evidenze istruttorie già rilevate dal CTS (nelle sedute del: 20/4/2018, 28/9/2018, del 20/11/2018, 17/10/2019 e 22/1/2020), come da estratto del verbale di seguito riportato:

"Si tratta di un bene il cui atto istitutivo è molto antico e risale al 1928 il quale non riporta riferimenti catastali, non è accompagnato da una cartografia, e per il quale non vi è neppure la completa certezza dell'individuazione dell'area. Il testo del provvedimento riporta infatti due riferimenti che sono contrastanti tra loro, ovvero la strada comunale di Goccianello

e la frazione comunale di Zello, che sono disgiunte e lontane tra loro.

Il documento originario è del 9 ottobre 1928 e si dispone della sola notifica in cui si cita il "filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto", nel Comune di Imola, (frazione Zello).

I toponimi presenti nella notifica sono però non del tutto coerenti, in quanto Via Goccianello e il Fondo Feliceto sono molto lontani dalla frazione Zello. Si ipotizza che la citazione della frazione Zello sia un errore formale, pertanto la zona interessata appare essere in Via Goccianello nei dintorni del fondo Feliceto.

Il testo della notifica non contiene riferimenti catastali, ne è accompagnato da una cartografia (all'epoca non si usava), e sostanzialmente non contiene specifiche motivazioni se non la citazione generica al notevole interesse pubblico del filare dei pini.

Le analisi documentali e i sopralluoghi già effettuati alcuni anni fa dalla Regione nella fase della redazione dell'Atlante regionale dei beni Paesaggistici non hanno dato alcun esito in merito alla rintracciabilità del filare di alberi nell'area in questione.

Nemmeno dalle ortofoto del 1954, dalle foto aeree del 1976 e dalle recenti immagini satellitari si può individuare un filare di pini nella zona.

La tipologia del bene non è esplicitata nel provvedimento, ma sarebbe ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell'art. 136 del Codice.";

- alla medesima seduta del 19 marzo 2020, ha preso parte anche un rappresentante del Comune di Imola che, condividendo l'analisi istruttoria enunciata, ha attestato che: "anche in base alla documentazione agli atti del Comune e alla conoscenza dei luoghi il filare di pini oggetto della tutela nel Fondo Feliceto, oggi non esiste. L'ipotesi più plausibile è che tale filare di pini sia stato abbattuto durante l'ultima guerra mondiale.

L'Amministrazione ha effettuato una ricognizione puntuale e completa dei propri vincoli paesaggistici in occasione dell'elaborazione del PRG adottato nel 1999 (il PRG precedente, del 1985, conteneva infatti una individuazione degli stessi non completa). In quella occasione, pur essendo a conoscenza dell'atto istitutivo della tutela in oggetto, si è constatata l'inesistenza del bene, anche riscontrabile sulla base di foto satellitari fin dal 1954.

Non è stata quindi inserita nessuna perimetrazione del vincolo nello strumento urbanistico del 1999 né, successivamente, nella tavola dei vincoli del nuovo PSC. Conseguentemente il vincolo negli ultimi 20 anni non è stato applicato e probabilmente anche precedentemente.";

- ad esito degli approfondimenti effettuati, la Commissione, nella medesima seduta del 19 marzo 2020, dopo la discussione, ha deciso all'unanimità:

"1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)" non risulta ad oggi esistente e rintracciabile e che di conseguenza non è possibile identificare con esattezza la localizzazione indicata nell'atto istitutivo;

2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del

2004, e dell'art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)", istituita con Notifica del 9 ottobre 1928, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza la esatta localizzazione dello stesso;

3. di allegare al presente verbale la Notifica del 9 ottobre 1928 atto istitutivo della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)";

4. di inviare, ai sensi dell'art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Imola (BO) la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all'Albo pretorio e del suo deposito presso l'ufficio comunale interessato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

5. ai fini della pubblicizzazione della proposta e della sua avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Imola, di comunicare la presente proposta alla Città Metropolitana di Bologna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sui siti informatici della Regione, ai sensi dell'art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;

6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura di bellezza naturale, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, ma che a causa della accertata impossibilità di identificare l'area tutelata e conseguentemente di rintracciare i soggetti interessati al provvedimento, non sarà possibile procedere alla attuazione dei particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti dall'art. 139, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e pertanto, in questo caso saranno applicate esclusivamente le ordinarie misure di pubblicazione e pubblicizzazione all'Albo pretorio del Comune di Imola e sui siti informatici della Città metropolitana di Bologna e della Regione";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 139, comma 1, del Codice, con nota del 11/6/2020 (prot. al PG/2020/0431633 del 11/6/2020) è stata data comunicazione della Proposta in oggetto al Comune di Imola ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, e alla Città Metropolitana di Bologna al fine di dare opportuna informazione dell'avvenuta proposta attraverso i propri siti informatici;

- ai sensi dell'art. 139, comma 1, del Codice la Proposta di perfezionamento della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata pubblicata per 90 (novanta) giorni dal 15/6/2020 al 14/9/2020 all'Albo Pretorio del Comune di Imola (Registro di Pubblicazione al n. 825/2020) e depositata a disposizione del pubblico presso gli Uffici dello stesso Comune;

- ai sensi dell'art. 139, comma 2, del Codice, dell'avvenuta proposta e della sua pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della Regione e degli enti pubblici territoriali, che ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, esaurisce anche gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani; in particolare la documentazione completa relativa alla Proposta in oggetto è stata pubblicata sul sito regionale (<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1>);

- il Bene paesaggistico, in quanto bellezza naturale, sarebbe ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell'art. 136 del Codice, ciononostante non è stato possibile procedere all'attuazione dei particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti dall'art. 139, comma 3, del Codice a causa della accertata impossibilità di identificare l'area tutelata e conseguentemente di rintracciare i soggetti interessati al provvedimento;

- ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice nei 30 (trenta) giorni successivi al termine della pubblicazione della Proposta, i Comuni, la Città Metropolitana di Bologna, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati hanno avuto facoltà di presentare alla Regione osservazioni e documenti; - in tale periodo non è stata presentata alcuna osservazione alla Proposta di rimozione della tutela che, pertanto, si intende assentita così come formulata dalla Commissione nella seduta del 19 marzo 2020;

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:

- dare atto che il Bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)" non risulta ad oggi esistente nè rintracciabile e che di conseguenza non è possibile identificare con esattezza la localizzazione indicata nella Notifica del 9 ottobre 1928, atto istitutivo della stessa Dichiarazione;

- di approvare, pertanto, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)", istituita con Notifica del 9 ottobre 1928 e ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 19 marzo 2020 (Prot. 19/3/2020.0234853.U), per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza l'esatta localizzazione dello stesso;

di allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:

- la Notifica del 9 ottobre 1928, atto istitutivo della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)";

- il verbale della seduta del 19 marzo 2020 della Commissione regionale per il paesaggio; Dato che la documentazione completa relativa all'oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm. ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 83/2020 concernente “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

- la propria deliberazione n. 733 del 25/6/2020 ad oggetto “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d’impatto sull’organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell’emergenza COVID-19. Approvazione”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati; Su proposta dell’Assessore alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità’;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di dare atto che il Bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)” non risulta ad oggi esistente nè rintracciabile e che di conseguenza non è possibile identificare con esattezza la localizzazione indicata nella Notifica del 9 ottobre 1928, atto istitutivo della stessa Dichiarazione;

2. di approvare, pertanto, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola

(frazione Zello)”, istituita con Notifica del 9 ottobre 1928 e ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza la esatta localizzazione dello stesso;

3. di allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:

- la Notifica del 9 ottobre 1928, atto istitutivo della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)”;

- il verbale della seduta del 19 marzo 2020 della Commissione regionale per il paesaggio;

4. di disporre, ai fini della conoscibilità della rimozione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

5. di dare atto che a causa della accertata impossibilità di identificare l’area tutelata e conseguentemente di rintracciare i soggetti interessati dal provvedimento, non è possibile procedere all’attuazione dei particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti dall’art. 140, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004;

6. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Imola ad affiggere all’Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004;

7. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Imola, alla Città Metropolitana di Bologna, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

8. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche, si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del presente provvedimento, secondo le indicazioni operative contenute nella propria deliberazione n. 83/2020.


MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 DIREZIONE GENERALE
 DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

 Divisione ~~XXX~~ I

 N. di $\left\{ \begin{array}{l} \text{Posiz. 2 B. N.} \\ \text{Prot. 21294} \end{array} \right.$

Roma,

23 NOV. 1928

Anno VII°

 6596 29)
 24 Novembre 1928
 B. A. Bologna

OGGETTO — Legge 11 giugno 1922, N. 778 - Notifica di notevole interesse pubblico.

Per norma e conoscenza di codesto Ufficio comunico alla S. V. che questo Ministero ha provveduto, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 giugno 1922, n. 778, a dichiarare in data 9 Ottobre 1928 il notevole interesse pubblico del seguente immobile:

Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto. sito nel Comune di Imola (Frazione Zello) di proprietà di Bastai Evelina fu Giovanni ; Buonaccorsi Fortunato, Serafino e Raffaele fu Domenico e Buonaccorsi Luigia di Raffaele ved. Bastai usufruttuaria in parte La dichiarazione ministeriale è stata notificata agli interessati il 12 Ottobre 1928 ed è trascritta all'Ufficio dalle ipoteche di Bologna il 24 Ottobre 1928 e volturata all'Agenzia del Catasto di Imola il 30 Ottobre 1928.

Il Direttore Generale

 AL R. SOPRAINTENDENTE
 All'Arte Medioevale e Moderna

B O L O G N A



r_emiro.Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U



COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO
nominata con Decreto del Presidente n. 9 del 25/1/2016
(ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 MARZO 2020

Ordine del giorno:

verifica dell'esistenza e della precisa localizzazione di due vincoli paesaggistici:

1. Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica) (ID-BO_106);

2. Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello) (ID-BO_112).

Il **Presidente della Commissione dott. Roberto Gabrielli** accerta preliminarmente la validità della seduta essendo presenti almeno la metà più uno dei componenti, ai sensi dell'art. 4 della DGR 86/2016.

Risultano infatti presenti:

Roberto Gabrielli – Presidente della Commissione, Responsabile del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Ilaria Di Cocco – delegata dal Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;

- per l'area territoriale di Bologna:

Francesca Tomba – delegata dal Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in videocollegamento;

Donatella Bartoli - rappresentante della Città Metropolitana di Bologna, in videocollegamento;

Gloria Minarelli – Dottore agronomo - Esperta in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, in videocollegamento;

Andrea Di Paolo - Dottore agronomo- Esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, in videocollegamento;

Sono presenti i seguenti rappresentanti comunali:

Per il Comune Casalecchio di Reno **Vittorio Bianchi**, Dirigente del settore Urbanistica, in videocollegamento.

Per il Comune di Imola **Roberta Querzè**, tecnico del Servizio Pianificazione Urbanistica, in videocollegamento.

Assente giustificato:

Romeo Farinella – Professore UNIFE - Esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara.

Sono inoltre presenti:

Stefano Tempesti - Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;

Elena Negri - Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, in videocollegamento.

Sono infine presenti i seguenti componenti del Gruppo tecnico di supporto della Regione Emilia-Romagna:

Graziella Guaragno in qualità di coordinatore, in videocollegamento;

Anna Maria Mele in qualità di referente giuridico;

Gianluca Fantini in qualità di referente tecnico e verbalizzante;



r_emiro.Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U

Lorella Dalmonte in qualità di segretaria organizzativa.

Il Presidente della Commissione Roberto Gabrielli apre l'incontro alle ore 9.15 ricordando che la seduta si occuperà di due beni paesaggistici ex art.136 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (BO_106 e BO_112), che sono già stati ampiamente discussi ed analizzati nell'ambito del lavoro del Comitato Scientifico Regionale (CTS) per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42 del 2004 (d'ora in avanti Codice).

Come noto la RER e il MiBACT sono infatti impegnati nella attività di co-pianificazione per l'adeguamento del PTPR al Codice e attraverso il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito a questo scopo.

Il CTS si è concentrato finora principalmente sulla ricognizione dei vincoli paesaggistici ex art. 136 del Codice e, in particolare, nella loro corretta individuazione sulla base dei provvedimenti istitutivi e nella loro rappresentazione cartografica in scala idonea alla identificazione.

Contestualmente a tale lavoro è emersa, per taluni vincoli, l'impossibilità di concludere la ricognizione e pertanto la necessità di demandare alla Commissione Regionale per il Paesaggio l'accertamento della loro esistenza e corretta localizzazione.

Il CTS ha inoltre convenuto per i beni mai esistiti o scomparsi e oggi irrintracciabili si può procedere alla revoca in sede di Commissione regionale per il paesaggio.

In particolare, nella seduta del 22/01/2020 il CTS, preso atto degli esiti dell'istruttoria effettuata, ha deciso di demandare alla Commissione regionale del paesaggio la valutazione finale in merito all'esistenza ed eventuale possibile revoca dei due beni paesaggistici all'ordine del giorno.

Essi rientrano infatti nella casistica di vincoli per i quali, si è persa la traccia del bene oggetto della tutela ed è stato quindi impossibile pervenire al suo rinvenimento. Per tale motivo si è pertanto constatata la necessità di analizzare tale situazione nell'ambito della Commissione regionale per il Paesaggio al fine di pervenire ad una decisione conclusiva condivisa.

Lo scopo della seduta odierna è quindi quello di valutare congiuntamente tutti gli elementi utili a dirimere le criticità riscontrate in sede di CTS per i due beni paesaggistici all'ordine del giorno.

Sulla base di questa valutazione la Commissione potrà quindi procedere al perfezionamento dei vincoli effettuandone una precisa identificazione o, viceversa, alla rimozione dei medesimi vincoli prendendo atto della loro inesistenza.



I_emiro.Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U

La Commissione passa quindi all'esame di merito del primo bene paesaggistico all'ordine del giorno analizzando le evidenze istruttorie già presentate e discusse in sede di CTS, (nelle sedute del: 28/03/18, 22/06/18, 28/09/18, 20/11/2018, 17/10/19, 13/11/2019 e 22/01/20), come di seguito riportate.

1) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno, (emergenza geologica)". (ID-BO_106)

Il provvedimento di vincolo è stato istituito con Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965 il quale identifica come area di tutela, "per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulle rive del Fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa ed avente caratteri di singolarità geologica", due mappali (il n.199 e il n.200 del foglio 5 del catasto), confinanti con la via Marconi nel Comune di Casalecchio di Reno.

L'area è a sua volta ricompresa all'interno di un perimetro di vincolo più ampio (BO_109) – "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Casalecchio di Reno", di cui alle categorie c) e d), istituita l'anno successivo, 1966. Risulta pertanto essere comunque soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

La tipologia del bene non è esplicitata nel provvedimento istitutivo ma, in quanto singolarità geologica, sarebbe ascrivibile alla lettera a) dell'art. 136 del Codice.

Nelle particelle citate dal provvedimento non si riscontrano oggi caratteri di singolarità geologica, in questo tratto comunque la sponda del fiume è abbastanza alta, ma completamente coperta dalla vegetazione.

Il provvedimento ebbe una lunga gestazione ed è possibile che proprio durante l'iter amministrativo l'area sia stata edificata, determinando la perdita del bene da tutelare.

Per verificare lo stato dei luoghi e indagare le possibili ragioni che avessero condotto alla perdita del bene il giorno 15 gennaio 2020 è stato effettuato un sopralluogo a cui hanno partecipato congiuntamente i rappresentanti del MiBACT (Arch. Poluzzi e Arch. Zigarella della competente Soprintendenza) e del Comune di Casalecchio di Reno (Arch. Bianchi).

A tal proposito **Ilaria Di Cocco** illustra alla Commissione le foto storiche degli anni '60, del 1976 e quelle recenti effettuate durante il sopralluogo dalle quali si rileva, proprio in corrispondenza dell'area tutelata, l'esistenza di un edificio residenziale con annesso parcheggio.

Si rileva inoltre che l'esistenza del Bene non è riscontrabile in modo chiaro già al tempo dell'istituzione del vincolo nel 1965.

Nella documentazione rinvenuta in Soprintendenza all'interno del fascicolo vi sono foto che sembrano riferite ad aree vicine ma non coincidenti con le particelle tutelate; in particolare si notano massi affioranti nel fiume, tuttavia il provvedimento parla di «parete rocciosa». Sulla base di questa documentazione fotografica si potrebbe ipotizzare che la singolarità geologica fosse presente in un'altra posizione che tuttavia non è individuabile con certezza. È altresì possibile che essa sia andata persa a seguito della costruzione sulla medesima area dell'edificio residenziale e annesso parcheggio.

Ilaria Di Cocco precisa tuttavia che è stata effettuata anche una verifica in archivio della Soprintendenza da cui si evince che tutta la documentazione inerente all'iter approvativo del vincolo



I_emiro.Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U

conferma che l'area oggetto della singolarità geologica è quella rappresentata dalle particelle 199 e 200, in prossimità della scarpata sul fiume Reno.

In sintesi quindi il problema oggetto della valutazione da parte della Commissione non è quello di recuperare e identificare l'esatta perimetrazione dell'area oggetto di vincolo, quanto piuttosto la verifica della reale esistenza del bene all'interno dell'area indicata dal Decreto istitutivo.

Al termine della presentazione delle evidenze istruttorie **Roberto Gabrielli** apre quindi la discussione chiedendo una valutazione di merito da parte dei membri presenti.

Il rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno **Vittorio Bianchi** conferma che dell'emergenza geologica non è oggi presente nell'area indicata dal Decreto. A seguito della ricerca effettuata nell'archivio comunale risulta agli atti la licenza edilizia inerente il fabbricato residenziale e al parcheggio esistenti nell'area, risalente all'anno 1963 (prot. comunale n. 3561/63/mv), corredata da una lettera del 25 settembre 1962 (prot. comunale n. 2540), con la quale la allora competente Soprintendenza ai Monumenti dell'Emilia esprime il proprio benestare all'intervento. Da tali documenti si evince quindi che il provvedimento di tutela, del 1965, è stato emesso successivamente alla realizzazione del manufatto edilizio, che ha probabilmente cancellato l'emergenza geologica stessa.

Donatella Bartoli chiede sulla base dei riferimenti enunciati dal Comune se è possibile recuperare la documentazione collegata alla licenza edilizia.

Ilaria Di Cocco specifica che nell'archivio della Soprintendenza è conservata tutta la documentazione e un carteggio molto ampio, che può essere un valido contributo al fine di ricostruire i percorsi dei due provvedimenti amministrativi (licenza edilizia e istituzione della tutela), che potranno essere oggetto di successivi approfondimenti. Tuttavia, all'atto pratico tale ricostruzione non è utile per informare la decisione della Commissione. Oggi siamo di fronte ad una evidente perdita del bene oggetto di vincolo, che peraltro non è ripristinabile, per cui si può solo prendere atto della situazione così com'è, ovvero della scomparsa del bene in questione.

A tal proposito **Roberto Gabrielli** specifica che, essendo il bene non più rinvenibile, né ripristinabile, in quanto sostituito da una costruzione residenziale legittima dal punto di vista urbanistico, di fatto non sussistono le condizioni per la tutela del bene così come originariamente declamato.

Francesca Tomba conferma che nell'archivio della Soprintendenza è conservato l'insieme dei documenti amministrativi che cronologicamente hanno accompagnato l'iter della licenza edilizia, e che testimoniano come già all'epoca non esistevano elementi che potessero ricondurre all'identificazione del bene oggetto di vincolo e che, in conseguenza di ciò, lo stesso bene è stato considerato "perso" fin dagli anni '60.

Donatella Bartoli conferma che è evidente che il bene è andato perso e concorda con la proposta di rimozione.

Gloria Minarelli concorda con la proposta di rimozione per la mancanza del bene, tuttavia sottolinea l'importanza di tenere nella giusta considerazione, anche in futuro, il tema più generale della tutela della conformazione geologica delle sponde fluviali e del loro intorno paesaggistico.



r_emiro.Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U

Rispetto a ciò **Ilaria Di Cocco** conferma che questo tema di tipo “geologico” potrà essere oggetto di attenzione nell’ambito del lavoro in corso in CTS per la vestizione normativa del vincolo ID 109 – “Zona del fiume Reno” (D.M. del 25 gennaio 1966), nella quale potrà essere data particolare attenzione a questo tratto spondale «alto» del fiume Reno.

Andrea Di Paolo si allinea con le considerazioni espresse sia da Francesca Tomba che dagli altri componenti della Commissione e conviene che, constatata la perdita del bene, non ha senso mantenere in essere il provvedimento di tutela.

Dal punto di vista procedurale **Ilaria Di Cocco** ricorda che trattandosi di una rimozione, in questo caso di una categoria di vincolo ascrivibile alla lettera a) dell’art. 136 del Codice, oltre alle consuete forme di pubblicizzazione, vi è anche la necessità di comunicare e notificare l’avvio e l’esito del procedimento ai proprietari degli immobili interessati, come richiesto agli artt. 139 e 140 del Codice.

In riferimento a ciò, dal punto di vista della tempistica, l’ultimo decreto emergenziale del Governo “Cura Italia” del marzo 2020, ha previsto la sospensione dei termini dei provvedimenti amministrativi fino al 15 aprile 2020.

Vista la tempistica comunque contenuta **Anna Mele** chiede se l’Amministrazione comunale può contribuire al reperimento dei riferimenti anagrafici dei singoli proprietari interessati alla notifica del provvedimento.

A tal proposito **Vittorio Bianchi** conferma che si attiverà al reperimento delle informazioni utili per la comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti privati interessati.

Preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta, dopo la discussione, la questa Commissione Regionale per il paesaggio decide all’unanimità:

1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)” risulta ad oggi inesistente, e che con tutta probabilità era già scomparso in epoca precedente all’emanazione dell’atto istitutivo, e che quindi già in quel momento non esisteva la motivazione per emanare la dichiarazione per assenza assoluta del Bene paesaggistico da tutelare;
2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)”, di cui al Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare fin dalla istituzione del vincolo paesaggistico;
3. di allegare al presente verbale il Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, atto originale istitutivo della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)”;
4. di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D.lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Casalecchio di Reno (BO) la presente proposta di rimozione, ai fini della



I_emiro.Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U

pubblicazione per novanta giorni all'Albo pretorio e del suo deposito presso l'ufficio comunale interessato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

5. ai fini della pubblicizzazione della proposta e della sua avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Casalecchio di Reno, di comunicare la presente proposta alla Città Metropolitana di Bologna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sui siti informatici della Regione, ai sensi dell'art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;
6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura di bene geologico, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell'art. 136, del D.Lgs. 42/2004, e che pertanto il procedimento di rimozione dovrà seguire i particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti per questa categoria dall'art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004.

MOD. 1
P. 1

Mod. 1 - Servizio Generale

Il Ministro Segretario di Stato

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

VISTO il Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

CONSIDERATO che la Commissione Provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta il terreno di proprietà della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Reno, ^{di Casalecchio} segnato in catasto ai numeri di mappa 199 e 200 - Foglio 5, confinante con Via Marconi e i mappali nn. 198 - 204 - 203 - 202 - 205;

RICONOSCIUTO che il terreno predetto ha cospicui caratteri di singolarità geologica per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulla riva del fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa;

D E C R E T A :


L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, e pertanto è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato alla Compagnia Immobiliare Lugano nella persona del suo Amministratore Unico Comm. Giorgio Vacchi residente in Bologna ed ivi domiciliato in Via Clavature n.22 in via amministrativa, a mezzo del Messo Comunale di Bologna.

Esso verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, li 21/11/2020

IL MINISTERO

Per copie conformi
Il Direttore

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE
(Domenico Baccin Barecchia)

PRIM/ry

Emiro Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U

Bolegna 16 aprile 2020

Il sottoscritto Membro comunale dichiara di avere appi stesso notificato il presente decreto al signor

Dot. Comm. Giorgio Vacchi Amministratore

Unico. Società "Compagnia Immobiliare

Lugano" consegnandone copie a mezzo del

Dr. Vacchi Giorgio Amministratore


Al Membro Comunale

Firmato Ruggieri

Il ricevente
firma illeggibile



← Duplicato del
Comune di Bologna



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
(Domenico Alessio Barecchia)

[Handwritten signature]

23)

ALLA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE di B O L O G N A

NOTA DI TRASCRIZIONE

a favore

DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti)

a carico

di (1) C O M P A G N I A I M M O B I L I A R E "LUGANO" nella
persona del suo Amministratore Unico Comm. Giorgio VACCHI
domiciliato in Bologna, via Clavature n.22

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della legge 29 giugno
1939, n.1497, e dell'art.11 del Regolamento 3 giugno 1940, n.ro
1357, si domanda la trascrizione della dichiarazione ministeria-
le in data 23 marzo 1965 notificata a mezzo del magro comunale
di Bologna il 16 aprile 1965 che si unisce alla presente, in copia
conforme con la quale si è provveduto a dichiarare il notevole in-
teresse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della leg-
ge 29 giugno 1939, n.1497, del seguente immobile (2)

T e r r e n o

sito nel Comune di Casalecchio di Reno segnato in catasto al n.
di mappa (3) 199-200 Foglio 5
confinante (4) con Via Marconi ed i mappali nn.198=204=203=202=
205


Roma, 27 SET.1965

Per IL MINISTRO

F.to Astarri

Bollo
del
Ministero

- (1) Cognome, Nome e Paternità.
(2) Natura dell'immobile.
(3) Numeri catastali e delle mappe censuarie.
(4) Indicare almeno tre confini dell'immobile.



PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

(Domenico *Aurelio* Barecchia)

VISTO PER COPIA CONFORME


LA SEGRETARIA

(Elsa De Dominicis)



Emiro.Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U

transazione dei registri
immobiliari di Bologna
del n. 18/5/67 n. 9681
d'ord. e n. 6685 fatto
colore esatto & esente



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
(Domenico *Aurelio* Barecchia)



I_emiro.Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U

La Commissione passa quindi all'esame di merito del secondo bene paesaggistico all'ordine del giorno analizzando le evidenze istruttorie già presentate e discusse in sede di CTS, (nelle sedute del: 20/04/18, 28/09/18, del 20/11/18, 17/10/19 e 22/01/2020), come di seguito riportate.

2) Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello) (ID-BO_112).

Si tratta di un bene il cui atto istitutivo è molto antico e risale al 1928 il quale non riporta riferimenti catastali, non è accompagnato da una cartografia, e per il quale non vi è neppure la completa certezza dell'individuazione dell'area. Il testo del provvedimento riporta infatti due riferimenti che sono contrastanti tra loro, ovvero la strada comunale di Goccianello e la frazione comunale di Zello, che sono disgiunte e lontane tra loro.

Il documento originario è del 9 ottobre 1928 e si dispone della sola notifica in cui si cita il "filare di pini esistenti lungo la strada comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto", nel Comune di Imola, (frazione Zello).

I toponimi presenti nella notifica sono però non del tutto coerenti, in quanto Via Goccianello e il Fondo Feliceto sono molto lontani dalla frazione Zello. Si ipotizza che la citazione della frazione Zello sia un errore formale, pertanto la zona interessata appare essere in via Goccianello nei dintorni del fondo Feliceto.

Il testo della notifica non contiene riferimenti catastali, ne è accompagnato da una cartografia (all'epoca non si usava), e sostanzialmente non contiene specifiche motivazioni se non la citazione generica al notevole interesse pubblico del filare dei pini.

Le analisi documentali e i sopralluoghi già effettuati alcuni anni fa dalla Regione nella fase della redazione dell'Atlante regionale dei beni Paesaggistici non hanno dato alcun esito in merito alla rintracciabilità del filare di alberi nell'area in questione.

Nemmeno dalle ortofoto del 1954, dalle foto aeree del 1976 e dalle recenti immagini satellitari si può individuare un filare di pini nella zona.

La tipologia del bene non è esplicitata nel provvedimento, ma sarebbe ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell'art. 136 del Codice.

Al termine della presentazione delle evidenze istruttorie **Roberto Gabrielli** apre quindi la discussione chiedendo una valutazione di merito da parte dei membri presenti.

Il rappresentante del Comune di Imola **Roberta Querzè** condivide l'analisi istruttoria enunciata da Ilaria Di Cocco e attesta che, al di là del tema della frazione Zello, anche in base alla documentazione agli atti del Comune e alla conoscenza dei luoghi il filare di pini oggetto della tutela nel Fondo Feliceto, oggi non esiste. L'ipotesi più plausibile è che tale filare di pini sia stato abbattuto durante l'ultima guerra mondiale. L'Amministrazione ha effettuato una ricognizione puntuale e completa dei propri vincoli paesaggistici in occasione dell'elaborazione del PRG adottato nel 1999 (il PRG precedente, del 1985, conteneva infatti una individuazione degli stessi non completa).



r_emiro.Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U

In quella occasione, pur essendo a conoscenza dell'atto istitutivo della tutela in oggetto, si è constatata l'inesistenza del bene, anche riscontrabile sulla base di foto satellitari fin dal 1954. Non è stata quindi inserita nessuna perimetrazione del vincolo nello strumento urbanistico del 1999 né, successivamente, nella tavola dei vincoli del nuovo PSC. Conseguentemente il vincolo negli ultimi 20 anni non è stato applicato e probabilmente anche precedentemente.

A conferma di ciò, **Anna Mele** specifica che anche nel DB regionale che dal 2010 raccoglie le autorizzazioni paesaggistiche dei Comuni, non risulta alcun procedimento relativo a questo Bene paesaggistico, cosa che testimonia la non conoscenza dell'esistenza del Bene tutelato.

Donatella Bartoli condivide i contenuti dell'istruttoria così sintetizzata ed è favorevole alla proposta di rimozione.

Gloria Minarelli conferma il proprio parere favorevole alla rimozione del provvedimento per l'assenza del bene oggetto di tutela.

Andrea Di Paolo si associa a quanto espresso e si esprime favorevolmente alla rimozione del provvedimento.

Francesca Tomba conferma il parere favorevole alla rimozione della Dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico perché, in mancanza dell'oggetto della tutela, non sussistono le condizioni oggettive per mantenere in essere il provvedimento.

Dal punto di vista procedurale **Ilaria Di Cocco** specifica che non essendoci un'individuazione dell'area tutelata questa condizione inevitabilmente comporta l'impossibilità di effettuare una comunicazione e notifica ai soggetti privati proprietari del bene, pertanto si procederà semplicemente con le modalità ordinarie di pubblicizzazione previste dagli artt. 139 e 140 del Codice.

Anna Mele, al fine di chiarire gli obblighi normativi previsti dalla legge, propone di esplicitare chiaramente questo aspetto procedurale nella pubblicizzazione che verrà attivata, confermando che in questo caso specifico la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio di fatto sostituisce la notifica per l'impossibilità di identificare l'area tutelata e di conseguenza l'impossibilità di rintracciare i soggetti interessati al provvedimento.

Roberto Gabrielli al termine del confronto collegiale prende atto degli elementi emersi dall'istruttoria e dei pareri espressi, concordando con la proposta di rimozione del provvedimento.

Preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta, dopo la discussione, la questa Commissione Regionale per il paesaggio decide all'unanimità:

1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)" non risulta ad oggi esistente



r_emiro.Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U

e rintracciabile e che di conseguenza non è possibile identificare con esattezza la localizzazione indicata nell'atto istitutivo;

2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)", istituita con istituto con Notifica del 9 ottobre 1928, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare e impossibilità di identificare con esattezza la esatta localizzazione dello stesso;
3. di allegare al presente verbale la Notifica del 9 ottobre 1928 atto istitutivo della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello)";
4. di inviare, ai sensi dell'art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Imola (BO) la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all'Albo pretorio e del suo deposito presso l'ufficio comunale interessato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;
5. ai fini della pubblicizzazione della proposta e della sua avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Imola, di comunicare la presente proposta alla Città Metropolitana di Bologna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sui siti informatici della Regione, ai sensi dell'art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;
6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura di bellezza naturale, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, ma che a causa della accertata impossibilità di identificare l'area tutelata e conseguentemente di rintracciare i soggetti interessati al provvedimento, non sarà possibile procedere alla attuazione dei particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti dall'art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004, e pertanto, in questo caso saranno applicate esclusivamente le ordinarie misure di pubblicazione e pubblicizzazione all'Albo pretorio del Comune di Imola e sui siti informatici della Città metropolitana di Bologna e della Regione.



r_emiro_Giunta - Prot. 19/03/2020.0234853.U



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Divisione ~~XXX~~ I

N. di $\left\{ \begin{array}{l} \text{Posiz. 2 B. N.} \\ \text{Prot. 21294} \end{array} \right.$

Roma,

6596

Mod. 33 (Belle Arti).

23 NOV. 1928

Anno VII°

24 Novembre 1928
B. A. Bologna

OGGETTO — Legge 11 giugno 1922, N. 778 - Notifica di notevole interesse pubblico.

Per norma e conoscenza di codesto Ufficio comunico alla S. V. che questo Ministero ha provveduto, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 giugno 1922, n. 778, a dichiarare in data 9 Ottobre 1928 il notevole interesse pubblico del seguente immobile:

Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto. sito nel Comune di Imola (Frazione Zello) di proprietà di Bastai Evelina fu Giovanni ; Buonaccorsi Fortunato, Serafino e Raffaele fu Domenico e Buonaccorsi Luigia di Raffaele ved. Bastai usufruttuaria in parte La dichiarazione ministeriale è stata notificata agli interessati il 12 Ottobre 1928 ed è trascritta all'Ufficio dalle ipoteche di Bologna il 24 Ottobre 1928 e volturata all'Agenzia del Catasto di Imola il 30 Ottobre 1928.

Il Direttore Generale

AL R. SOPRAINTENDENTE
All'Arte Medioevale e Moderna

B O L O G N A

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.